

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 164/21 del 22-11-2021

Prime istruzioni Inps su ammortizzatori ex Decreto legge n. 146/2021

L'Inps, in attesa di una circolare organica, ha emanato il messaggio n. 4034 del 18-11-2021 contenente le prime indicazioni sugli ammortizzatori introdotti dal DL 146/2021. Si tratta di una tecnica ormai consueta insieme al ritardo di quasi un mese rispetto alla pubblicazione della norma.

Come di norma affrontiamo soltanto le questioni che non sono state analizzate nella precedente circolare Icn n. 149/21 alla quale rimandiamo.

1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale "COVID-19"
2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige
3. Trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
4. Modalità di trasmissione delle domande di Aso e CIGD
5. CIGO per il settore tessile, confezione articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili
6. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG

1. Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale "COVID-19"

Il decreto concede un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (Aso) e Cigd nel periodo 1-10-2021/31-12-2021.

La questione che aveva suscitato le maggiori perplessità era contenuta nel comma 3 dell'articolo 11 in base al quale i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti ex articolo 8 comma 2 del DL 41/2021.

Di conseguenza l'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato "decreto Sostegni", non sarà possibile per i datori di lavoro di ... accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Il messaggio non arriva alle conseguenze ultime, ma a nostro avviso è ovvio che questi datori di lavoro potranno richiedere le settimane di trattamento previste dal DL 41 e una volta terminate queste accedere al beneficio ex DL 146/21.

Come si vede non si tratta della norma "mannaia" che ci ha accompagnato per buona parte del 2020, ma di un sistema che consente ai datori di lavoro interessati di coprire l'intero periodo dall'1-4-2021 al 31-12-2021.

Ricordiamo infatti che le 28 settimane previste dal DL 41 coprivano ininterrottamente il periodo fino al 10-10.

Come sottolineato di recente da alcuni commentatori, questa impostazione ha però un risvolto negativo: gli ammortizzatori ex DL 41 spettano per i lavoratori in forza al 23-3-2021 mentre per quelli ex DL 146 il limite è stato spostato al 22-10-2021.

Per i lavoratori assunti dal 24-3-2021 la possibilità di usufruire degli ammortizzatori potrebbe essere posticipata.

Da ultimo bisogna tener presente che l'ulteriore periodo di ammortizzatore e la copertura integrale del periodo citato è funzionale al blocco dei licenziamenti.

L'articolo 11 comma 7 del DL 146 stabilisce, infatti, che per i datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in esame permane il blocco dei licenziamenti.

Per le nuove 13 settimane di ammortizzatore, come per le precedenti 28, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Il paragrafo si conclude con una frase sibillina: *Resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del "decreto Sostegni" per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto legge n. 146/2021.* Ci sembra una affermazione non in linea, anzi contraria a quella spiegata sopra.

Anche questo provvedimento prevede la possibilità di utilizzare l'Aso anche per i datori di lavoro che, alla data del 22-10-2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

Vale la pena di riportare, vista la relativa novità, il paragrafo relativo ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali per i quali sono pienamente operativi i rispettivi Fondi di solidarietà.

In questi casi *le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 e n. 3390/2021).*

3. Trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Su questo il messaggio rinvia semplicemente alle precedenti circolari in materia. Per i trattamenti di cigd relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:
"COVID 19 - DL 146/21 - Deroga Trento";
"COVID 19 - DL 146/21 - Deroga Bolzano".

4. Modalità di trasmissione delle domande di ASO e CIGD

Le domande di concessione dei trattamenti devono contenere la nuova causale, denominata "COVID 19 - DL 146/21".

Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto-legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

5. CIGO per il settore tessile, confezione articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle e simili

In questo caso le settimane richiedibili sono 9 per il periodo 1-10-2021/31-12-2021.

Anche in questo caso

- la richiesta dell'ammortizzatore comporta il divieto di licenziamento
- non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti
- è possibile, per le imprese che alla data del 22-10-2021 avevano in corso un trattamento di cigs, accedere al trattamento di cigo per la durata massima di 9 settimane.
- non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Anche per le domande delle imprese del settore tessile è istituita la nuova causale, denominata "COVID 19 - DL 146/21".

Va anche tenuto conto che, *per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL 146/21 - sospensione CIGS".*

6. Modalità di pagamento e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG

È confermata la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.